



Titolo

Calciatore - tesseramento - artt. 28, comma 2 e 117, comma, 1 delle NOIF – decadenza dal tesseramento – conseguenza della risoluzione del contratto di prestazione sportiva

Descrizione

Dal combinato disposto degli artt. 28, II° comma e 117, I° comma, delle NOIF emerge che: *“Il rapporto di prestazione da professionista, con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore e la società”*; e che *“La risoluzione del rapporto contrattuale con i calciatori professionisti determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i componenti Organi Federali ne prendono o ne danno atto ufficialmente”*. Ne deriva che la decadenza del tesseramento è conseguenza della risoluzione del contratto di prestazione sportiva oggetto della cognizione del collegio arbitrale e non il contrario. In altri termini la competenza del TFN – ST – e di questa Corte, non può sconfinare nell’esame del rapporto sottostante (contratto di prestazione sportiva) che ha determinato il rilascio da parte della LNP del visto di esecutività del tesseramento.

Stagione Sportiva

2021-2022

Numero

n. 106/CFA/2020-2021/B

Presidente

Sica

Relatore

Stigliano Messuti

Riferimenti normativi

artt. 28, comma 2 e art. 117, comma 1, NOIF

Provvedimenti

SEZ. IV - DECISIONE N. 106 CFA del 20 maggio 2021 (Brescia Calcio S.p.A.-SS. Turris Calcio S.r.l.–Luca Pandolfi)